



CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente
FILIPPO FIORANI	Componente
SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI	Componente relatore

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

P.A. 25/15

CONTRO

ANDREA PANTANO (tessera 000588/M)

AVVERSO

la sentenza del Tribunale Federale del 25.06.2015 nel procedimento P.A. 25/15 che ha dichiarato, tra l'altro, il Sig. Andrea Pantano responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 1, n 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva con applicazione della sanzione della sospensione per 15 giorni da ogni attività agonistica e da ogni carica e incarico federale e sociale e l'ammenda di euro 1.500 (millecinquecento/00).

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento dinanzi al Tribunale Federale ex art. 63 co. 5, del Regolamento di Giustizia, depositato in data 3 aprile 2015 unitamente all'allegata produzione documentale, il signor Andrea Pantano è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale per la violazione dell'articolo 1, n. 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Secondo la Procura Federale *“lo scenario delineato dalle persone informate sui fatti chiarisce che l'intendimento espresso del tesserato Andrea Pantano era quello di garantire voti favorevoli a quel candidato Presidente disposto a pagare duemila euro a delega”*.

Secondo l'Organo inquirente, al Pantano pareva addebitabile un'offerta di compravendita di voti – “voto di scambio” – da questi avanzata in occasione di un pranzo di lavoro del 31 gennaio 2015 al candidato alla Presidenza FISE, signor Marco Di Paola. A tale pranzo erano presenti i signori



Gaetano Manti, Raffaele Tagliamonte e Aurelio Triscari Binomo. I fatti si consumavano antecedentemente alle elezioni presidenziali programmate a fine marzo 2015.

Successivamente al provvedimento di deferimento, il signor Andrea Pantano, rappresentato e difeso dall'avv.to Vittorio de Gregorio, depositava memoria difensiva del 26 febbraio 2015. Lì, il tesserato contestava tutte deduzioni della Procura Federale per *“errore sui presupposti rilevanti in relazione alla richiesta di deferimento”*. Il Pantano, in particolare, eccepiva che dal proprio contegno non fosse ravvisabile alcun concreto intendimento di assicurare voti in cambio di denaro e che, pertanto, egli non poneva in essere alcun comportamento lesivo del decoro o dei doveri dei tesserati.

Ai sensi dell'articolo 47, co. I, R.G., il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione all'8 giugno 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale.

All'udienza dell'8 giugno 2015, sono comparsi il Procuratore Federale e l'incolpato, signor Pantano personalmente ma non assistito dal proprio legale, il quale ha reso spontanee dichiarazioni. Il Procuratore Federale, riportandosi a quanto indicato nel proprio atto di deferimento, chiedeva di irrogare a carico del signor Pantano la sanzione della sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica e incarico federale e sociale per un anno, nonché la sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il Tribunale, riservandosi ogni provvedimento, successivamente scioglieva la riserva e rinviava la causa all'udienza del 25 giugno 2015, disponendo l'audizione del denunziante signor Marco Di Paola e del teste Aurelio Triscari Binomo.

All'udienza del 25 giugno 2015, in presenza dell'Avvocato dell'incolpato e del Procuratore Aggiunto, si presentava il sig. Marco di Paola (denunziante), mentre il signor Aurelio Triscari Binomo, ancorché regolarmente convocato, risultava assente ingiustificato.

Il Tribunale, dopo aver udito i presenti, tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza del 25 giugno 2015, il Tribunale dichiarava il Sig. Andrea Pantano responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 1, n 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva con applicazione della sanzione della sospensione per 15 giorni da ogni attività agonistica e da ogni carica e incarico federale e sociale e l'ammenda di euro 1.500 (millecinquecento/00).



Avverso tale decisione proponeva appello la Procura, reputando che il Tribunale non avesse correttamente valutato la gravità del comportamento del sig. Pantano ed insistendo dunque per l'applicazione delle sanzioni di cui all'atto di incolpazione.

Proponeva altresì reclamo il sig. Pantano chiedendo *“il proscioglimento dagli addebiti contestati ... e che non gli venga applicata alcuna sanzione disciplinare per i motivi sopra esposti. In subordine, l'applicazione di una disciplina meno grave”*.

Secondo la difesa del Pantano, in particolare, questi avrebbe semplicemente manifestato un pensiero, peraltro in maniera ilare. Manifestazione di pensiero che, non avendo trovato alcun pratico e concreto riscontro, non potrebbe schiudere la via all'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare.

All'udienza del 30 settembre 2015, l'avv. de Gregorio, difensore dell'incolpato, depositava memoria, con la quale, in applicazione dell'art. 56 del Regolamento Fise, chiedeva l'estinzione del procedimento, mentre la Procura federale insisteva per l'accoglimento del proprio appello e per il rigetto del reclamo del Sig. Pantano

Alla medesima udienza, sentite tutte le parti ed i propri difensori, la Corte Federale d'Appello, riservatasi di depositare le motivazioni della sentenza, previa lettura del dispositivo, ha assunto la seguente

DECISIONE

In primo luogo, giova fermarsi a ragionare sull'eccezione, sollevata in memoria dalla difesa dell'incolpato. Si legge, nell'atto difensivo, che il presente procedimento sarebbe estinto: la Corte Federale non avrebbe infatti emanato la decisione nel termine di 60 giorni, fissato dall'art. 56 del Regolamento Federale. Nè varrebbe, in senso contrario, invocare la sospensione feriale dei termini che, ad avviso dell'incolpato, non potrebbe applicarsi ai procedimenti di giustizia sportiva.

Orbene, l'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Questo Collegio ben conosce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità intorno alla interpretazione della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in tema di sospensione feriale dei termini processuali. E' ben vero che l'istituto non trova applicazione nelle ipotesi di procedimento arbitrale (cfr., per tutte, Cass., sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24866); né esso può invocarsi, come correttamente osserva l'incolpato, nei casi di procedimenti disciplinari. Codesto ragionare, tuttavia, non pare



applicabile nel caso in esame, né, più in generale, nei casi di procedimenti dinanzi agli organi di giustizia federale.

Sul punto, giova proprio rammentare che il procedimento arbitrale riposa e si fonda sull'autonomia privata. Le parti sono quindi libere di scegliere la legge, processuale e sostanziale, applicabile. Ne deriva che nulla vieta alle stesse parti di rendere applicabile la sospensione feriale al procedimento arbitrale che le coinvolge. Nel silenzio, varrà certo l'orientamento dominante; se le parti nulla hanno stabilito, allora la sospensione feriale non potrà invocarsi. Se, al contrario, le parti hanno reputato di richiamare l'istituto tra le norme disciplinanti il procedimento arbitrale, allora esso troverà chiaramente applicazione.

Si tratta quindi di capire quale sia stata la scelta compiuta dalle parti in punto di legge processuale.

Orbene, i procedimenti di giustizia sono procedimenti arbitrari cui le parti decidono di sottostare nel momento in cui divengono tesserati federali. Appartenere alla Federazione significa, tra l'altro, accettarne le regole e vincolarsi quindi alle prescrizioni di Statuto e Regolamento. Tra tali prescrizioni, v'è innanzitutto quella di rimettere le controversie agli Organi di Giustizia, accettando così l'applicazione del Regolamento.

Proprio il Regolamento, nello stabilire la legge processuale applicabile, rinvia al procedimento civile per ciò che esso espressamente non dispone. Tale rinvio include quindi anche l'istituto della sospensione feriale dei termini, proprio perché sul punto nulla dice il Regolamento. L'istituto è quindi direttamente applicabile ai procedimenti di giustizia, alla luce del rinvio espresso compiuto dal Regolamento. Essendo il Regolamento a stabilire la legge del procedimento arbitrale, ed essendo il Regolamento vincolante per le parti, ne discende ancora che la legge del procedimento arbitrale prevede appunto, attraverso la norma di rinvio, l'applicazione dell'istituto della sospensione feriale dei termini.

Ferme queste premesse, l'eccezione dell'incolpato deve quindi essere respinta.

Nel merito, la Corte Federale ritiene opportuno preliminarmente esaminare l'appello presentato dalla Procura Federale.

Orbene, l'appello della Procura Federale appare infondato e come tale non meritevole di trovare



accoglimento per le ragioni che qui di seguito si espongono.

Al fine di poter ben inquadrare la vicenda che ci occupa, è necessario comprendere cosa debba intendersi con il termine “voto di scambio”.

Per “*voto di scambio*” deve intendersi quel fenomeno che, nell'ambito della politica si riferisce all'azione di un candidato che in cambio di favori leciti o illeciti, prometta ad un elettore di ricambiare il voto da parte di quest'ultimo con un tornaconto personale, o con una promessa dello stesso.

E' evidente che tale fattispecie non possa essere in alcun modo ricondotta al caso che ci occupa.

Il Sig. Pantano, in sede di interrogatorio dinanzi la Procura Federale ha riferito di essere stato invitato al pranzo di lavoro del 31.01.2015 dal Sig. Manti con la finalità di convincerlo a sostenere la candidatura del Sig. Marco di Paola alle elezioni che si sarebbero tenute il 30 marzo; si precisa che la circostanza che sia stato il Manti ad invitare il Pantano è confermata dallo stesso Manti che riferisce dinanzi la Procura di aver organizzato personalmente l'incontro del 31 gennaio 2015 in vista delle elezioni presidenziali.

E' dunque fatto incontestabile che il Sig. Pantano è stato invitato al pranzo del 31.01.2015 per discutere della futura candidatura del Sig. Marco di Paola alle elezioni presidenziali in quanto, si cita quanto dichiarato dal Manti “Andrea Pantano è il Presidente della SEF Italia, appunto Ente di promozione...(omissis)...SEF conta su 850 affiliati circa”.

Sulla destinazione e utilizzo delle somme preventivate dal Pantano, tutte le dichiarazioni assunte nel corso della istruttoria hanno confermato trattarsi di somme richieste a titolo di rimborso spese (vitto, trasporto, indennità di trasferta per i votanti, assunzione segretarie....) e non a titolo di corrispettivo “personale” in favore del Pantano, circostanza questa che avrebbe sicuramente raffigurato o quantomeno contribuito a configurare l'ipotesi di illecito disciplinare contestato dalla Procura Federale.

A ciò deve aggiungersi che alla proposta del Pantano non seguì alcuna replica da parte del Sig. di Paola che decise poi di allontanarsi.

Il Pantano dunque è stato invitato ad un pranzo “elettorale” perché presidente “della SEF che conta 850 tesserati” e dunque ente fortemente rappresentativo evidentemente per discutere della



candidatura del Sig. di Paola per il quale il Manti aveva organizzato l'incontro.

Che il Pantano in quella sede abbia espresso la disponibilità di sostenere il candidato, circostanza questa peraltro smentita dallo stesso Pantano che in sede di audizione ha riferito di aver apertamente dichiarato che avrebbe espresso il suo voto in favore del Cavaliere Orlandi, attuale Presidente F.I.S.E. non può certamente considerarsi "voto di scambio" inteso nel senso penalistico del termine.

A ciò deve aggiungersi che, come riferito dal Sig. Di Paola, al termine del pranzo, le dichiarazioni del Sig. Pantano non furono da nessuno dei presenti prese in seria considerazione tanto che lo stesso di Paola decise di comunicare l'oggetto della conversazione alla Procura Federale a circa due mesi dal fatto e non nella sua immediatezza.

Dalle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini non è emerso che il Pantano abbia richiesto denaro per un compenso "personale" in cambio del suo aiuto nella campagna elettorale del Di Paola, né è emerso che abbia richiesto altri "favori" sia leciti che illeciti in cambio suo aiuto.

Nessuna censura può dunque essere mossa sotto questo profilo alla sentenza di primo grado.

Scendendo ora nel merito dell'appello del sig. Pantano, si tratta di esaminare ancor più in dettaglio i risultati emersi dalla fase istruttoria; fase che, come si diceva, denota incertezza rispetto al tenore delle dichiarazioni riconducibili al Pantano.

Muoviamo dall'interrogatorio del denunciante, sig. Marco Di Paola: stando alle di Lui dichiarazioni sembra che il sig. Pantano abbia chiesto al candidato Presidente della FISE il versamento di duemila euro a voto al fine di poter impiegare tali somme per *"mettere due segretarie a lavorare, gente per girare nei circoli a raccogliere le deleghe per i circoli, le spese di trasferte dei votanti e un indennizzo per la giornata di lavoro presa da detti votanti per venire a Roma"*.

Dal processo verbale di interrogatorio e della successiva testimonianza del denunciante avanti il Tribunale nonché dalle di lui è possibile rilevare come il signor Andrea Pantano aveva specificato i costi che si sarebbero dovuti sostenere per l'elezione del futuro Presidente della FISE: Il denunciante, invero, scriveva 2 sms al signor Triscari Binomo;

Il signor Di Paola, sentito da questo Tribunale sul contenuto dei sopra menzionati sms, contraddiccendosi più volte, non è stato in grado né di fornire un'attendibile ricostruzione sul



contenuto di questi sms né di smentire la ricostruzione fatta da Pantano e Triscari Binomo. In particolare, dalle dichiarazioni rilasciate durante l'interrogatorio di fronte a questo Tribunale, il signor Di Paola ha contemporaneamente dichiarato:

i. “Il messaggio (sms mostrato) si riferisce ad una discussione pesante avuta nel pomeriggio della domenica con Pantano su visioni politiche Ci siamo sentiti nel pomeriggio abbiamo discusso in maniera animata su argomenti politici, lui diceva che se non l'avessi candidato come vicepresidente avrebbe appoggiato la Dallari io gli dissi che stava strumentalizzando una persona in difficoltà”;

ii. “Sì, preciso che l' sms si riferisce al pranzo, ho compreso il contenuto della dichiarazione del sig. Pantano”;

iii. Tribunale: “il litigio telefonico è avvenuto con Triscari Binomo o con Pantani?” ADR “Preciso che la discussione di sabato/domenica l'ho avuta con Triscari Binomo”.

iv. Difesa Pantano: “Questa discussione del Pantano era fatta in generale o rivolta direttamente al Di Paola?” ADR: “mi sembrava in generale”.

v. Tribunale: “Perché ha fatto denuncia dopo un mese?” ADR “Mi sono reso conto di quanto era successo e ho riflettuto sulla opportunità di segnalare l'episodio, ho maturato la considerazione che fosse giusto segnalarlo”.

Dall'analisi del processo verbale di interrogatorio dell'incolpato viene infine altresì confermato il tono molto conviviale della conversazione (“abbiamo scherzato del più e del meno”; “Il tono era amichevole e scherzoso”).

Dall'audizione del teste Gaetano Manti, invece, emerge che il “Pantano ... disse poi che chi vuole i miei voti per queste elezioni deve mettere duemila euro sul tavolo a votante. Spiega ovviamente che i voti non erano suoi ma delle persone che poteva convincere a portare a Roma per votare il candidato disposto a mettere quei soldi sul tavolo. ... Preciso che ho inteso nei duemila euro dovevano essere comprese le spese di viaggio e soggiorno del singolo votante ... Pantano dichiarò esattamente chiunque vuole i miei voti stavolta deve mettere duemila euro sul tavolo”.

Dal verbale di interrogatorio del signor Gaetano Manti emerge pure che in un primo momento egli aveva compreso il tenore scherzoso della dichiarazione del signor Pantano. A tale



domanda, infatti, il signor Manti rispondeva: *“Non ho pubblicato la notizia (si intende sul suo sito “La Mia Fise” n.d.r.) fino al momento in cui non ho compreso che non si era trattato solo di una battuta”*, lasciando presumere che, fino ad allora, avesse colto il tono ilare delle parole del Pantano, parole pronunciate in un contesto, a detta del sig. Manti, *“molto conviviale”*.

Secondo il teste Raffaele Tagliamonte sembra che *“... Andrea Pantano ha detto che per portare a Roma i Presidenti di Circolo e gli Istruttori era necessario spendere duemila euro a persona precisamente ha detto che per portare la gente a Roma c'erano dei costi e precisamente duemila euro a voto e che era in grado di assicurare 100 voti Il Sig. Pantano ha giustificato la richiesta includendo nella stessa, oltre alle spese di viaggio, vitto, alloggio, anche una sorta di emolumento per coloro i quali sarebbero venuti a Roma, per il tempo speso e per il mancato guadagno di due giorni di sospensione dell'attività lavorativa”*.

Irrilevanti, poiché valutative e discrezionali, sono invece le dichiarazioni resa dal signor Raffaele Tagliamonte circa le pretese ragioni della presenza del Pantano al pranzo di lavoro del 31 gennaio 2015 (*“Ritengo che la dichiarazione di Pantano fosse lo scopo della sua presenza al pranzo e che lui volesse renderlo noto in quella sede omissis mi è sembrato proprio che lui dovesse esprimersi in quei pochi minuti che rimanevano ...”*). Sempre il sig. Tagliamonte, tuttavia, ha precisato come il signor Pantano avesse giustificato la richiesta economica attribuendola esclusivamente a spese da sostenere per una campagna elettorale e che vi sarebbe stata un'indiretta e/o implicita *“richiesta economica in cambio di voti”*; anche se dal contesto della discussione, così come spiegato dal signor Tagliamonte, tale richiesta non emerge in alcun modo, nemmeno come *“dichiarazione”* ilare o *“battuta”*.

Dal tenore della dichiarazione scritta del signor Aurelio Triscari Binomo, infine, emerge il clima molto cordiale e scherzoso segnalato anche dal teste Manti. Questi conferma che il signor Pantano abbia dapprima illustrato i costi necessari per affrontare un'elezione del Presidente della FISE (*“ogni candidato Presidente nel sostenere la propria candidatura deve fare un grande sforzo fisico ed economico e ha altresì affermato che i candidati o hanno un'organizzazione interna propria per poter svolgere quanto necessario per contattare/visitare tutti i centri ippici per promuovere il proprio programma oppure si devono avvalere di uno staff esterno (società di servizi*



organizzate per tali scopi”); poi che il signor Pantano avrebbe fatto una “battuta” dicendo che il costo a voto era di circa da 1.000,00 a 2.000,00 euro (“*Concludendo il Sig. Pantano, ritengo come battuta, ha detto che se uno dei candidati gli chiedesse a lui personalmente di organizzare la campagna elettorale sicuramente ci sarebbero dei costi da sostenere per pagare tutta l’organizzazione e il personale utilizzato, nonché la pubblicità e quant’altro necessario e che era realistico prevedere un costo da 1.000 a 2.000 euro a centro ippico*”). Si osservi tuttavia, quale corollario per una valutazione complessiva circa la credibilità delle affermazioni del signor Triscari Binomo, che, da un lato, lo stesso ha dichiarato di aver ascoltato tutti i discorsi in modo superficiale (“*Tengo a precisare altresì che tutti questi discorsi gli ho ascoltati in modo superficiale perché stavo verificando dei messaggi ed email che avevo ricevuto sul telefono*”), e, dall’altro, che lo stesso non si è presentato né davanti alla Procura Federale né davanti a questo Tribunale (ancorché regolarmente convocato) per rispondere alle domande di tali Organi.

Secondo le testimonianze orali dei citati testimoni, quindi, non sembra possibile conferire al tenore delle parole del sig. Pantano un unico ed univoco significato tale da addebitare a questi una presunta compravendita di voti in vista della futura campagna elettorale.

Proprio dalla memoria depositata dal sig. Pantano, del resto, si evince come l’imputato si fosse limitato a segnalare i costi necessari per sostenere una campagna elettorale; egli, cioè, avrebbe esclusivamente segnalato i costi della campagna elettorale, tra l’altro precisando di non voler appoggiare alcun candidato (“*i duemila euro a voto – preciso “a delega” per l’impegno profuso erano destinati per “mettere due segretarie a lavorare, fatte per girare nei circoli a raccogliere le deleghe per i circoli, le spese di trasferta dei votanti e un indennizzo per la giornata di lavoro persa da detti votanti per venire a Roma.*”)

Il signor Pantano ha poi prodotto il testo di 2 sms (inviati da sig.ri Di Paola a Triscari Binomo) da cui emergerebbe come il signor Di Paola abbia riconosciuto il carattere conviviale e scherzoso della chiacchierata avente ad oggetto i costi di un’ipotetica campagna elettorale (“*Ciao Aurelio, Gaetano (Manti n.d.r.) mi ha riferito della telefonata della Dallari. Nessuna intenzione di fare denunce. Ho capito lo spirito della battuta. Mi dispiace di queste servate per cercare di mettere zizzania. Maa noi siamo superiori. E’ stato un piacere conoscerti. A presto. Mdp*” – “*Aurelio mi ero*



dimenticato di precisare che la battuta l'ha fatta Andrea (Pantano n.d.r.). Ad maiora. Mdp”]. Secondo la ricostruzione dell'incolpato e del signor Triscari Binomo, tali sms farebbero riferimento alla “battuta” di Andrea Pantano, avvenuta nel corso del pranzo del 31 gennaio 2015 e relativa ai 2.000,00 Euro per ciascun voto, richiesti al signor Di Paola dallo stesso Pantano.

Alla luce delle testimonianze, scritte e orali e dall'analisi dei rispettivi atti depositati dalle parti, questa Corte ha assunto la seguente

DECISIONE

➤ La Corte Federale reputa che il comportamento del signor Pantano, sostanziatosi nella mera esternazione di pensieri e considerazioni, non sia contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza, di cui all'art. 1, n. 1, del Regolamento di Giustizia Sportivo, né egli sembra aver potenzialmente ingenerato in terzi il ragionevole convincimento che potesse proporre uno scambio di voti (si confrontino le dichiarazioni di Tagliamonte e i citati ripensamenti di Manti e Di Paola).

A prescindere dalla manifestazione di pensiero del Pantano, non sussistono comunque prove sufficienti per poter accertare che la presunta proposta del signor Pantano di compravendita di voti (“voto di scambio”) sia mai stata concretamente formulata ed attuata (cfr. dichiarazioni Manti, Triscari Binomo e sms Di Paola);

P.Q.M.

Per tutto quanto sopra esposto, la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 17/15 resa dal Tribunale Federale in data 25 giugno 2015, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così decide:

rigetta l'appello presentato dalla Procura Federale per i motivi sopra esposti;

accoglie il reclamo del sig. Pantano Andrea e proscioglie l'imputato dalle sanzioni inflittele con sentenza n. 17/15, iscritto con il numero di P.A. 25/15, resa dal Tribunale Federale in data 25 giugno 2015

Roma 06 ottobre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO



Federazione Italiana Sport Equestri

Presidente	F.to Avv. Roberta Leoni
Consigliere	F.to Avv. Filippo Fiorani
Consigliere Relatore	F.to Prof. Avv. Sergio Marullo di Condojanni